



Comunicato stampa LAV – 5 agosto 2015

LUCCA: CANCELLATE 56 COLONIE FELINE IN PERIFERIA E 4 NEL CENTRO STORICO.

LA LAV SCRIVE AL SINDACO TAMBELLINI E AL PREFETTO: PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO. RESTITUIRE SUBITO IL RICONOSCIMENTO ALLE COLONIE FELINE

Il Comune di Lucca ha cancellato 56 colonie feline in periferia e 4 nel centro storico. Quanto era stato segnalato alla LAV, e che trova conferma nel sito istituzionale del Comune, è di estrema gravità ed è in contrasto con la legislazione nazionale e locale a tutela delle colonie feline. Per questo motivo la LAV chiede al Sindaco Alessandro Tambellini di procedere da subito per ripristinare le colonie cui è stato tolto il riconoscimento e al Prefetto di provvedere in caso di inadempienza.

“Abbiamo invitato i cittadini di tutta Italia a scrivere al Sindaco di Lucca per manifestare la loro disapprovazione nei confronti della cancellazione delle colonie feline e per chiedere che sia restituito da subito il riconoscimento”, annuncia Ilaria Innocenti, responsabile nazionale LAV del Settore Cani e Gatti

Tale illegittima cancellazione, infatti, è avvenuta in attuazione delle precisazioni che l'Azienda USL 2 Lucca – Dipartimento di Prevenzione – Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha comunicato ai Comuni in merito a criteri e modalità operative, da osservare durante le operazioni di censimento, criteri basati su una fuorviante e insensata interpretazione della Legge Regionale n. 59/2009 che, all'art.34, spiega: “si definisce colonia di gatti un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo”.

E' quindi chiaro che la legge non stabilisce alcun limite di collocazione della colonia per il suo riconoscimento, così come non fa distinzione tra colonie alimentate in spazi pubblici o privati. Secondo uno dei criteri fissati invece dalla USL n. 2 le colonie feline il cui territorio coincide genericamente con un paese o con una frazione non sono censibili. Ciò sarebbe dovuto al fatto che i gatti appartenenti alla colonia non devono “essere reclusi o confinati potendo a proprio arbitrio decidere di allontanarsi dal sito generalmente frequentato”. Tale criterio è privo di senso e in contrasto con la normativa nazionale e regionale a tutela delle colonie feline, così come lo è quello secondo cui i gruppi di gatti “segnalati da cittadini o da imprese che vivono all'interno di proprietà private non sono censibili come colonie”.

“Siamo palesemente di fronte a un modo per risparmiare sulle sterilizzazioni, per le quali la legge regionale attribuisce alle ASL gli oneri anche economici, e rischiamo un serio danno alla prevenzione del randagismo. prosegue Ilaria Innocenti – E' ovvio che i gatti di colonia non possono essere reclusi o confinati, in quanto la normativa nazionale e regionale riconosce il gatto di

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



colonia come un animale libero. La territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica del gatto, ma non è detto che lo spazio in cui si muove il gatto sia uno spazio ridotto, potendo frequentare il territorio circostante a quello in cui avviene la somministrazione degli alimenti”.

Il Tribunale Civile di Milano con la sentenza n. 23693 del 30 settembre 2009 che, richiamandosi alla Legge 281/91, riconosce come i gatti siano “animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio radunandosi in gruppi denominati colonie feline, pur vivendo in libertà sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro habitat ovvero quel territorio, o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e non, nel quale vivono stabilmente.”.

“Inoltre, è da considerarsi totalmente errata l’interpretazione della ASL in relazione a quei casi nei quali gruppi di gatti, pur vivendo in libertà, hanno riparo, più o meno temporaneo, presso una proprietà privata. – aggiunge Ilaria Innocenti – come stabilito al comma 1 dell’articolo 34 dalla citata Legge Regionale n. 59 del 2009, infatti, nel definire “colonia di gatti”, lo stesso non fa alcun riferimento alla natura del luogo nel quale gli animali conducono parte o interezza della loro esistenza, nessun rilievo inoltre ha il fatto che soggetti privati forniscano loro cibo. Così come coloro i quali nutrono gli animali selvatici presenti nelle città o nei luoghi a minore concentrazione antropica non ne acquisiscono la proprietà, allo stesso modo chi nutre un animale d’affezione quale il gatto non ne acquisisce automaticamente la proprietà, proprio in forza delle disposizioni che tutelano i gatti che vivono allo stato di gatti liberi, come definiti dalla Legge 281 del 1991. Il punto focale di tale norma, e della citata Legge Regionale, è la definizione di gatto che vive in libertà, libertà che non può in alcun modo esser circoscritta alle aree pubbliche o aperte al pubblico.”

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

*La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale*